

REPERTORIO N 56232

RACCOLTA N. 16627

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DELLE ENTRATE
PALERMO

Registrato il 29/03/2022

al n. 10415 Serie II

pagati € —

L'anno duemilaventidue

il giorno ventiquattro del mese di marzo

alle ore diciotto

in Palermo, via Evangelista Di Blasi n. 24.

Davanti a me dott. **ENRICO MACCARONE**,

notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Palermo e Termini Imerese

è presente:

- **ROTINO Giovanni**, nato a Palermo il 28 luglio 1978, residente in
Bagheria, via Filippo Speciale n. 29, codice fiscale RTN GNN 78L28
G273F, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante
dell'organizzazione di volontariato denominata "**ASSOCIAZIONE
SICILIANA MEDULLO-LESI SPINALI**", con sede in Palermo, via
Evangelista di Blasi n. 24-26, ove per la carica è domiciliato, codice
fiscale 97004700825, iscritta nel Registro Generale Regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22
del 07.06.1994 e nell'elenco delle organizzazioni di volontariato al n. 37,
decreto Regione Siciliana 12110 del 27.11.1995.

Detto componente, della cui identità personale e qualifica io Notaio
sono certo, dichiara:

- che trovasi qui riunita, a seguito di regolare convocazione nei modi e



termini di statuto, l'assemblea straordinaria della "ASSOCIAZIONE SICILIANA MEDULLO-LESI SPINALI", per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e successivo Decreto Lgs. 03 agosto 2018 n. 205.

Assume la presidenza dell'assemblea il componente il quale dichiara e constata:

- che del Consiglio Direttivo sono presenti esso Presidente ROTINO Giovanni ed i Consiglieri sigg. GAMBINO Antonino e BONACCORSO Giovanni.

- che degli undici associati aventi diritto di partecipazione e voto sono oggi presenti numero sette associati intervenuti in proprio o per delega, come risulta dal foglio di intervento formato ora stesso e che rimane agli atti della Associazione.

Dichiara inoltre il Presidente che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta quella indetta in prima convocazione presso la sede dell'Associazione per il giorno 23 marzo alle ore diciotto.

Considerate le presenze indicate, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione e validamente deliberante sull'argomento all'ordine del giorno ai sensi del vigente statuto sociale e delle previsioni di legge in materia.

Presa la parola il Presidente rammenta agli intervenuti la necessità di

adeguare il vigente statuto alle norme del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successivo Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 contenente disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive loro modifiche e integrazioni.

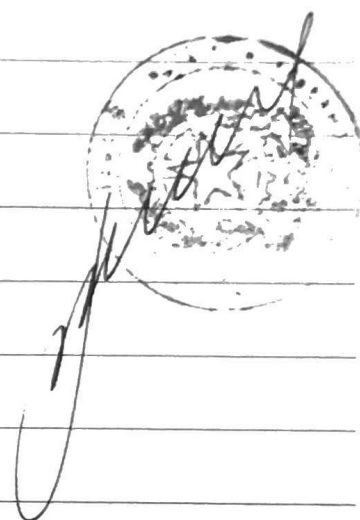
All'uopo il Presidente dichiara di avere già distribuito agli intervenuti una bozza del nuovo testo di statuto, che prevede, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale in "ASSOCIAZIONE SICILIANA FRA I MEDULLO-LESI SPINALI ODV", una migliore specifica dell'oggetto sociale, la modifica del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, le modalità per lo svolgimento di riunioni assembleari in audio o video conferenza, la nomina di un organo di controllo nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno dall'assemblea, la previsione di devolvere ad altri enti del terzo settore il patrimonio residuo dell'Associazione in caso di estinzione o scioglimento.

Il Presidente dichiara pertanto di rimettersi alla volontà dell'adunanza accettando quelle nuove proposte che gli intervenuti vorranno formulare e deliberare.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di adeguare il vigente statuto alle norme del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successivo Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 contenente disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive script that extends from the top right towards the bottom left of the stamp.

successive loro modifiche e integrazioni;

- di approvare le modifiche sopra proposte e discusse nell'adunanza;

- di abrogare il vigente statuto e di approvare il nuovo testo dello statuto aggiornato portante le modifiche ed integrazioni sopra discusse, statuto che composto di ventinove articoli letti singolarmente e nel loro complesso viene approvato dall'assemblea, ed allegato al presente segnato di lettera "A", quale sua parte integrante.

Ricorrendone i requisiti di legge il comparente espressamente richiede l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale verrà istituito a norma del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e provvisoriamente nel già esistente Registro delle Persone Giuridiche precisando che la sigla ETS nella denominazione sociale potrà essere utilizzata soltanto dopo l'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e richiede vengano applicati i relativi benefici fiscali.

Alle ore diciannove l'assemblea è sciolta.

Del che il presente verbale da me letto con l'allegato in assemblea al comparente che lo conferma.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due fogli per tre pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciannove.

ROTINO GIOVANNI -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).

STATUTO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede e durata – Aderente/Socio – Volontario – Attività di volontariato

È costituita l'Organizzazione di volontariato, ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata

"ASSOCIAZIONE SICILIANA FRA I MEDULLO-LESI SPINALI ODV"

di seguito abbreviato in Organizzazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le organizzazioni di volontariato.

L'Organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'Organizzazione è a Palermo (PA) al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Il numero degli associati/aderenti dovrà rispettare il numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 32 comma 1 d.lgs 117/17) mentre il numero massimo sarà illimitato; se il numero degli associati/aderenti diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno.

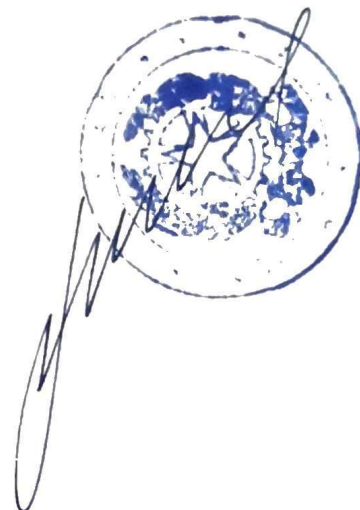
Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune tramite l'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 2

Statuto e regolamenti



L'Organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'Organizzazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al RUNTS, titolo VI del d. lgs. 117/17, sezione a) Organizzazioni di volontariato, l'associazione inserirà l'acronimo ODV nella denominazione sociale, facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, inoltre potrà ulteriormente integrare la stessa con l'acronimo ETS.

Articolo 4

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e umanitarie nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'educazione, della rieducazione, della riabilitazione dell'inserimento sociale e nel campo del lavoro per tutti i cittadini senza distinzione di sesso, lingua, religione opinioni politiche, condizioni personali e sociali, prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui

L'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del d.lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d.lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; (lettera K);
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera L);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lettera Q);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera S);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; (lettera v);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera Z);

Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente a favore di tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali ed in particolare per i disabili e per coloro che sono incapaci di autonomia di movimento.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Organizzazione intende:

- organizzare studi, convegni, congressi, riunioni e conferenze sui problemi posti dalla assistenza dei Medullolesi nell'attuale società;



- organizzare campagne di informazione e di educazione sanitaria sulle malattie e sulla traumatologia che provocano lesioni motorie permanenti nonché studi e ricerche capaci di approfondire le conoscenze nel campo degli infortuni sul lavoro e stradali e sulle leggi e i mezzi atti a prevenirli;
 - Stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione, con Enti pubblici e privati, con Università, Ospedali, Case di cura, centri medici specializzati per uno scambio di informazioni e di esperienze per la tutela degli standard ottimali di cura, per l'assistenza e il recupero dei medullosesi;
 - stabilire rapporti comprendenti un laboratorio per la costruzione e la sperimentazione di protesi, per la cura e la rieducazione dei medullosesi, appartamenti e strutture condominiali, nell'ambito dell'edilizia popolare e sovvenzionata, adeguati ai medullosesi (es. ingressi ampi con piani inclinati per carrozzette, porte di ascensori e di appartamenti ampie, servizi igienici particolari ecc.), strutture stradali, scolastiche e dei pubblici uffici che consentano la circolazione e l'accesso ai medullosesi;
 - promuovere la costituzione di cooperative edilizie fra medullosesi onde pervenire alla costruzione di edifici con caratteristiche adeguate ai medullosesi e strutture favorevoli alla loro assistenza da parte dei familiari;
 - promuovere iniziative aventi per scopo l'adeguamento dell'assistenza economica dei medullosesi alle effettive esigenze di vita;
 - progettare e gestire attività e servizi, anche di trasporto con i propri mezzi abilitati, che promuovono interventi in favore delle fasce sociali deboli.
 - Stipulare convenzioni per l'organizzazione e la gestione di lidi e spiagge accessibili per l'integrazione;
 - Stipulare convenzioni per l'organizzazione e la gestione di terreni agricoli per orto sociale
 - Organizzare eventi, laboratori, fiere mercati conferenze workshop degustazioni concorsi convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
 - Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti l'attività istituzionali promosse;
 - Istituzioni di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
 - Organizzare, promuovere e gestire attività di turismo accessibile anche in convenzione con la pubblica amministrazione, enti pubblici e privati;
 - promuovere, attuare e gestire corsi di formazione professionale, formazione continua e permanente, nei vari comparti sociali ed economici per le persone disabili, le persone in situazione di disagio sociale, gli inoccupati, i disoccupati, i soggetti con disoccupazione intellettuale, nonché per ogni altro soggetto che, ai sensi della normativa vigente sia destinatario (beneficiario) di corsi di formazione;
 - Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in materia.
- Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.
- L'Organizzazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Articolo 6

Affiliazioni e collaborazioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi.

L'Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia.

Articolo 7

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

GLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

Associati

Possono essere associati tutte le persone che condividono le finalità e le attività associative.

I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nella quale dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'Organizzazione di volontariato in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



L'organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs. 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 9

Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata;
- partecipare alla gestione dell'Organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall'Organizzazione;
- essere assicurati a norma dell'art. 18 del d. lgs. 117/17 e decreti e norme successive.

Articolo 10

Doveri degli Associati

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi stabiliti dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, alle riunioni e alle assemblee dell'Organizzazione nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- non attuare comportamenti in contrasto e/o pregiudizievoli nei confronti l'Organizzazione;
- prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 11

Recesso decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Organizzazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:
- in caso di morte;

- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Organizzazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;
- sono dichiarati esclusi i soci
- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev'essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall'assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Organi Sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Organi facoltativi o istituiti se obbligo di legge:

- Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell' art. 30 d. lgs. 117/17);
- Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell' art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate medullosesi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5

d. lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13

Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall'articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il programma generale delle attività;
- c) stabilisce l'ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
- d) nomina e revoca, quando obbligatorio l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento/trasformazione/fusione/scissione

dell'Organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

Per lo scioglimento dell'Organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima, risponde direttamente all'assemblea. E' composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'Organizzazione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
- nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'assemblea per il funzionamento dell'Organizzazione;
- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

* ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 16

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all'Organizzazione.

Articolo 17

Segretario

Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 24;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

Articolo 18 Tesoriere

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 19 Servizio civile

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Organizzazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.

Articolo 20

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 21

Indicazione delle Risorse Economiche

Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti. Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs. 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

Articolo 23

Convenzioni

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCI, LIBRI SOCIALI

Articolo 24

Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

Articolo 25

Organo di controllo

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17), delibera l'istituzione di un organo di controllo monocratico ovvero di un organo di controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 117/17.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo
Della proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'assemblea, quando previsto per
legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o
una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ALTRI ORGANI

Articolo 27

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione
del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci
stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla
determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri
amachevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza
formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il
contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le
parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due
o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Palermo, il quale
nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 28 Comitato Scientifico

L'assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione
di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio
Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio
Direttivo stesso.

Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle
scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite
dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art 17 d. lgs. 117/17.

NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 29

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento
giuridico e del codice civile.

In fase di transizione, ossia fino all'operatività del RUNTS e alla piena
attuazione del Codice del Terzo Settore, per tutti gli aspetti trattati dal d. lgs.
117/17 non applicabili in via diretta ed immediata, si fa riferimento alle
norme nazionali e regionali previgenti in tema di volontariato. In caso di

controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.
ROTINO GIOVANNI -
DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.

Copia conforme all'originale
si rilascia in carta libera per
gli usi consentiti dalla Legge

Palermo, il 29 APR 2022



[Handwritten signature]